

|   |   |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA   |
| DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI<br>e DISABILITÀ                      |   |
| salute@regione.fvg.it<br>salute@certregione.fvg.it                                | tel + 39 040 377 5501<br>fax + 39 040 377 5523<br>I - 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8 |

Servizio politiche per il terzo settore

Posizione organizzativa "Coordinamento delle attività in materia di promozione e incentivazione della cooperazione sociale"

**CUP: rif. Allegato A** (GGP n. rif. Allegato A)

L.R. 20/2006, art. 14, c. 3, e DPREg. 0198/Pres/2017 – contributi a favore dell'occupazione di persone svantaggiate. Approvazione rendicontazioni ed erogazione contributi – Annualità contributiva 2019.

#### La Responsabile delegata di Posizione Organizzativa

##### Visti:

- la legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, recante "Norme in materia di cooperazione sociale" e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 14, commi 3 e 3 bis, che prevede, tra le altre, la concessione di contributi alle cooperative sociali iscritte nella sezione "b" dell'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito per brevità Albo regionale, a sostegno dell'occupazione di persone svantaggiate;
- il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e ss.mm.ii., recante i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 10, comma 1, lettere b) e c), e 14 della L.R. 20/2006, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 36 del 6 settembre 2017, di seguito per brevità Regolamento, e - in particolare - le seguenti disposizioni e i correlati contributi concedibili:
- il titolo IV, capo I – Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'occupazione;

e nel dettaglio:

- l'articolo 16, comma 1, lettera a) – contributo per i costi salariali derivanti dall'assunzione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nella categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'articolo 16, comma 1, lettera b) – contributo per i costi salariali derivanti dall'assunzione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- l'articolo 16, comma 1, lettera c) – contributo per i costi salariali derivanti dall'assunzione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nella categoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'articolo 18 – contributo per i costi salariali per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006;
- il titolo IV, capo III – Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006;

e nel dettaglio:

- l'articolo 20, comma 1 - contributo per i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone occupate con disabilità definite dall'articolo 16, comma 1, lettera c) del Regolamento, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività;
- l'articolo 20, comma 2 - contributo per i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate e molto svantaggiate definite dall'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento, riferiti al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività;
- l'articolo 20, comma 3 - contributo per i costi salariali del personale dedicato all'assistenza di persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006, in possesso di adeguato titolo di studio e comprovata esperienza nel campo, in proporzione al tempo di lavoro dedicato in via esclusiva a tale attività;

**Visti:**

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcuni aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ("Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso") e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Titolo II ove sono disciplinati i principi generali del procedimento contributivo;

**Vista** la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 ("Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), entrata in vigore in data 1° aprile 2020 la quale, in particolare, all'articolo 1, comma 3, dispone che "I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario." ;

**Visti** i decreti di concessione dei contributi a sostegno dell'occupazione di persone svantaggiate riferiti all'annualità contributiva 2019 e sotto elencati, adottati ai sensi ed in applicazione dell'articolo 14, comma 3, della L.R. 20/2006 e del relativo Regolamento di

attuazione:

- n. 2411/SPS di data 19 novembre 2019 (rettificato dal decreto n. 2732/SPS del 29 novembre 2019), registrato dalla Direzione centrale finanze e patrimonio in data 20 novembre 2019;
- n. 2765/SPS di data 10 dicembre 2019, registrato dalla Direzione centrale finanze e patrimonio in data 12 dicembre 2019;

**Dato atto** che con detti decreti tutti gli importi concessi sono stati impegnati sul capitolo 9049 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macro Aggregato 104 (Trasferimenti correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, nel seguente modo:

- per euro 945.416,25 in conto competenza del bilancio 2019;
- per euro 2.940,26 in conto competenza del bilancio 2020;

**Specificato** che tutti gli incentivi, in quanto aiuti di Stato, sono stati inseriti nel relativo Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ovvero nel registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) che hanno rilasciato i relativi e rispettivi codici concessione RNA-COR e SIAN-COR, così come evidenziato nell'Allegato A ai decreti di concessione richiamati;

**Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del Regolamento, tutti i beneficiari sono stati informati a mezzo posta elettronica certificata (pec) dell'avvenuta concessione dei contributi e che, in particolare, sono state fornite tutte le informazioni necessarie alla presentazione delle relative rendicontazioni specificando i relativi termini perentori, così come risultante dalla documentazione agli atti;

**Precisato che** solo tre dei contributi concessi (o quota parte degli stessi) la scadenza del termine ultimo di rendicontazione nell'anno 2021 e, nello specifico:

- 1) contributo di euro 6.805,76 concesso a Confini Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale, c.f. 00970890323 (pos. n. 4, GGP 50060), per l'assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- 2) contributo di euro 2.474,09 concesso a Torrenuvola Società Cooperativa Sociale, c.f. 01148610320 (pos. n. 24, GGP 51602), per l'assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- 3) quota parte del contributo pari ad euro 1.512,60 concesso a Confini Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale, c.f. 00970890323 (pos. n. 34, GGP 50059), per il personale dedicato all'assistenza dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati assunti ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 651/2014;

mentre per tutti gli altri il termine finale inizialmente fissato alle ore 16:30 del 29 febbraio 2020, poi automaticamente prorogato alle ore 16:30 di lunedì 2 marzo 2020 (in quanto la data precedente era ricadente in una giornata non lavorativa), risulta ora scadente – in applicazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, della L.R. 5/2020 e dell'articolo 38, comma 1 bis, del Regolamento - alle ore 16:30 del 30 novembre 2020;

**Dato atto** che tutte le cooperative sociali beneficiarie dei contributi in argomento da rendicontarsi entro il 30 novembre 2020 hanno già trasmesso con modalità conformi – ai sensi ed in applicazione degli articoli 38, comma 1 e 39 del Regolamento nonché del disposto dei decreti di concessione richiamati e di cui ai rispettivi Allegati A – i relativi documenti di rendicontazione che risultano regolarmente registrati nel protocollo regionale e assunti agli atti dei rispettivi fascicoli;

**Vista** l'ulteriore documentazione di rendicontazione inoltrata dai beneficiari dei contributi,

costituente parte integrante e sostanziale dei rendiconti presentati e depositata agli atti, trasmessa tramite posta elettronica certificata e registrata nel protocollo regionale;

**Verificato** che è stata prodotta tutta la documentazione relativa ai requisiti soggettivi e al rispetto degli obblighi previsti a carico delle cooperative sociali beneficiarie, ai sensi della legge regionale 20/2006 e del Regolamento citati, e che tale documentazione – dal punto di vista tecnico-amministrativo – è risultata regolare e conforme a quanto previsto dalla normativa;

**Verificato, altresì**, che dall'esame della documentazione giustificativa delle spese effettuate per le iniziative oggetto di contributo, risultano ammissibili a rendicontazione, per ogni singolo contributo concesso e rendicontato, gli importi rispettivamente riportati nella relativa colonna dell'Allegato A (Tabelle 1 e 2, colonna "Spesa ammessa a rendiconto") al presente provvedimento; Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, quindi, di approvare dette rendicontazioni nelle misure dettagliate nella relativa colonna delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A;

**Precisato** che per ogni contributo concesso e rendicontato:

- le motivazioni delle eventuali spese non ammesse a rendicontazione rispetto alle spese presentate sono state specificate nell'Allegato A;
- gli importi dei contributi concessi ed elencati nella Tabella 1 dell'Allegato A si intendono tutti confermati in quanto l'ammontare definitivo delle spese ammesse a rendiconto per ciascun beneficiario è pari o superiore a quello delle spese minime da rendicontarsi per la conferma dei contributi concessi;
- gli importi dei contributi concessi ed elencati nella Tabella 2 dell'Allegato A si intendono tutti rideterminati nella misura ivi dettagliata in quanto l'ammontare definitivo delle spese per ciascuno ammesse a rendiconto è inferiore a quello delle spese minime da rendicontarsi per la conferma dei contributi concessi;
- relativamente agli importi dei contributi rideterminati elencati nella Tabella 2 dell'Allegato A, le conseguenti economie di spesa sono state evidenziate nella relativa colonna della medesima Tabella 2;
- tutte le modifiche degli importi dei contributi concessi sono state inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e nel registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e che detti Registri hanno rilasciato i relativi Codici di variazione RNA-COVAR e SIAN-COVAR dettagliati nella relativa colonna della Tabella 2 dell'Allegato A;

**Accertato** che, a seguito di verifica sulla piattaforma R.N.A., i soggetti beneficiari di contributi concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 non risultano presenti nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione Europea (clausola "Deggendorf");

**Visto** il decreto n. 567/FIN di data 30 marzo 2020 ("*Riaccertamento ordinario dei residui 2019: settima conferma residui passivi*") con il quale, tra l'altro, tutti gli impegni iscritti sul capitolo 9049 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, in conto competenza d'esercizio 2019, Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), sono stati riaccertati in conto residui dell'esercizio 2019;

**Ritenuto** opportuno, tenuto conto che per tutti i contributi concessi, confermati o rideterminati, e rendicontati non sono state effettuate erogazioni in via anticipata e constatata la necessaria disponibilità di cassa, provvedere:

- alla liquidazione e al pagamento dei contributi concessi confermati e rideterminati di

cui alle rispettive Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A per un importo complessivo di euro 929.700,94;

- alla registrazione delle economie di spesa in relazione ai contributi concessi, rendicontati e rideterminati di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A, per i singoli importi evidenziati nella relativa colonna della medesima Tabella 2, pari ad un importo complessivo di euro 7.863,12;

**Precisato** che:

- in conformità alle indicazioni fornite dalle circolari n. 22/RGS di data 29 luglio 2008 e n. 27/RGS di data 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la norma di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede l'obbligo di verificare eventuali inadempienze dei beneficiari di erogazioni pubbliche correlate all'avvenuta notifica di cartelle esattoriali prima del pagamento di importi pari o superiori ai cinquemila euro, non trova applicazione nei casi di specie in quanto i presenti pagamenti devono intendersi quale trasferimento di somme effettuate in base a specifiche disposizioni di legge finalizzate al perseguimento di interessi pubblici;
- parimenti la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, non trova applicazione alle presenti erogazioni contributive causa l'assenza del presupposto oggettivo della riconducibilità dei pagamenti ad un appalto pubblico di servizi, forniture e lavori strettamente intesi;
- sui contributi in parola, a norma dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ("Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"), non va applicata la ritenuta fiscale d'acconto del 4% prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 2283, e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2020 che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare e gli indirizzi di spesa;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 37 afferente le posizioni organizzative;

**Vista** la delibera della giunta regionale del 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "*Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative*", e successive modificazioni e integrazioni;

**Visti:**

- il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 27 febbraio 2019, n. 421/SPS, con cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa (P.O.) "*Coordinamento delle attività in materia di promozione e incentivazione della cooperazione sociale*" a Elena Zearo fino al 29 febbraio 2020;
- il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del 26 febbraio 2020, n. 391/SPS, avente ad oggetto "*DGR n. 241 di data 21 febbraio 2020 recante "Art. 37 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPR n. 277/2004: disciplina e budget delle*

*posizioni organizzative” - proroga posizioni organizzative presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità”* mediante il quale sono stati prorogati al 30 aprile 2020 alcuni incarichi di P.O. assegnati incluso quello conferito a Elena Zearo;

- il decreto del Direttore del Servizio politiche per il terzo settore dell'11 marzo 2020, n. 442/SPS, di delega delle funzioni e di assegnazione del personale a Elena Zearo nella sua qualità di titolare dell'incarico di P.O. assegnato e sopra richiamato;
- l'Ordine di servizio del Direttore del Servizio politiche per il terzo settore del 18 marzo 2020, n. 1/2020, di attribuzione dell'incarico di responsabile dei procedimenti amministrativi a Elena Zearo in relazione al medesimo incarico di P.O. in argomento;

#### **Visti:**

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- la legge 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato) e ss.mm.ii. e il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 - 2022);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020 - 2022);

#### **Decreta**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

**1. di approvare, nelle misure dettagliate nella relativa colonna delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A (“spesa ammessa a rendiconto”), le rendicontazioni presentate** dalle cooperative sociali beneficiarie dei contributi concessi con i decreti:

- n. 2411/SPS di data 19 novembre 2019 (rettificato dal decreto n. 2732/SPS del 29 novembre 2019), registrato dalla Direzione centrale finanze e patrimonio in data 20 novembre 2019, di seguito per brevità decreto n. 2411/SPS/2019;
- n. 2765/SPS di data 10 dicembre 2019, registrato dalla Direzione centrale finanze e patrimonio in data 12 dicembre 2019, di seguito per brevità decreto n. 2765/SPS/2019;

in relazione alle domande presentate nell'anno 2019 e ammesse nelle relative graduatorie 2019 per le iniziative dettagliate nell'Allegato A;

**2. di confermare**, per le ragioni enunciate in premessa, **i contributi concessi elencati nella Tabella 1 dell'Allegato A** per un importo complessivo di **euro 770.187,71**;

**3. di rideterminare**, per le ragioni enunciate in premessa, **i contributi concessi elencati nella Tabella 2 dell'Allegato A** per un importo complessivo di **euro 159.513,23**;

**4. di registrare le economie di spesa** – determinate per differenza tra i contributi concessi e i contributi rideterminati e da liquidarsi – evidenziate nella **Tabella 2 dell'Allegato A e pari ad un importo complessivo di euro 7.863,12** sulle singole somme impegnate con i decreti

n. 2411/SPS/2019 e n. 2765/SPS/2019 sul capitolo 9049 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macro Aggregato 104 (Trasferimenti correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, in conto residui dell'esercizio 2019;

**5. di liquidare i contributi**, confermati e rideterminati, di cui al dispositivo 2 e 3 e **pari a complessivi euro 929.700,94** a valere sui fondi impegnati con i decreti n. 2411/SPS/2019 e n. 2765/SPS/2019 sul capitolo 9049 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 8 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macro Aggregato 104 (Trasferimenti correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, in conto residui dell'esercizio 2019;

**6. di richiedere l'emissione degli ordini di pagamento** riferiti ai punti 2, 3 e 5 del dispositivo a favore dei beneficiari e per le iniziative e gli importi indicati nell'Allegato A secondo le modalità e le codifiche riportate nell'allegato contabile:

**7.** di dare atto che l'Allegato A e l'allegato contabile costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, chi vi ha interesse può proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, a decorrere dalla data di notificazione ovvero da quella di comunicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Trieste, *data del protocollo*

LA RESPONSABILE DELEGATA  
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
- Elena Zearo -

*documento firmato digitalmente*

EZ/